



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE  
 Rilasciata copia legale  
 al sig. LATORRE  
 per diritti € 6.20 + 3  
 IL CANCELLIERE

2243

REPUBBLICA ITALIANA  
 IL CANCELLIERE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE Prima PENALE

Udienza pubblica  
 del 13.12.2001

SENTENZA

N. 2962/01

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dott. Renato TERESI          | Presidente  |
| 1. Dott. Gian Vittore FABBRI | Consigliere |
| 2. » Piero MOCALI            | »           |
| 3. » Giorgio SANTACROCE      | »           |
| 4. » Maria Cristina SIOTTO   | »           |

REGISTRO GENERALE

N. 22525/01

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
 per diritti 1.55  
 il 22 GEN. 2002  
 IL CANCELLIERE

sul ricorso proposto da RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16.11.1930; AGATE Mariano, nato a Mazzara del Vallo il 19.5.1939;



avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in data 20.5.2000;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal sig. GAITO  
 per diritti 1.55  
 il 14.2.02  
 IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,  
 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere



BASS

Piero MOCALI;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Antonello  
MURA

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito, per la parte civile, l'Avv. =====

Udito il difensore ~~del~~ avv. Alfredo GAITO (Per  
Agate);

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



## OSSERVA

Il cadavere, crivellato da numerosi colpi di arma da fuoco, del magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto – sostituto procuratore della Repubblica in Trapani – venne trovato, all'interno della sua auto poche ore dopo il fatto, in una strada di Valderice il 25.1.1983. L'uccisione, secondo i rilievi peritali, era avvenuta coll'impiego di due revolver, di una parabellum e di una mitraglietta artigianale, allestita, secondo il perito balistico, da un tecnico catanese.

Le prime indagini portavano alla incriminazione, come mandanti, di Salvatore e Calogero Minore, Ambrogio e Salvatore Farina, come esecutore materiale, di Natale Evola; tutti costoro vennero peraltro assolti con sentenza irrevocabile resa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta il 30.11.1992.

Successivamente, numerosi collaboratori consentivano di configurare un nuovo quadro accusatorio, che era sottoposto alla Corte d'assise di Caltanissetta, la quale, con sentenza del 12.6.1998, dichiarava il Riina e l'Agate colpevoli dell'omicidio e delle connesse violazioni della disciplina delle armi in addebito, condannando entrambi alla pena dell'ergastolo, oltre alle pronunce accessorie; assolveva, invece, per la ritenuta inattendibilità delle accuse loro rivolte dai collaboratori Spatola, Filippello e Calcara, Antonio Salvatore Messina (indicato quale organizzatore, su incarico dell'Agate e dietro ordine del Riina, dell'omicidio) e Mariano Asaro (preteso esecutore materiale). La sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, passava in giudicato.

\* \* \* \* \*

Su gravame degli imputati condannati, la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta – colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado.

Osservavano i secondi giudici che un rilevante numero di collaboratori della giustizia – Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Salvatore Cucuzza, Giovanni Brusca, Salvatore Contorno, Vincenzo Sinacori, Antonio Patti, Francesco Milazzo, Giuseppe Ferro – avevano dato un valido apporto (anche quando le loro dichiarazioni non avevano riguardato specificamente l'episodio esaminato) alla individuazione del contesto nel quale il grave delitto era maturato (con dettagliata e conforme indicazione delle strutture organizzative del sodalizio e attribuzione specifica di ruoli apicali), del movente che lo aveva ispirato e delle responsabilità dei soggetti coinvolti sul piano del concorso morale, ovvero della ideazione e deliberazione del delitto stesso. Si trattava di collaboratori intrinsecamente del tutto attendibili, intranei al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra" – talora con ruoli rilevanti – e in quanto tali portatori di un vasto patrimonio conoscitivo; per quanto variegata potessero essere le scaturigini della loro collaborazione (positivamente valutata in altre sedi giudiziarie, dove il loro contributo era valso a far luce su gravissimi reati, con ammissione di responsabilità relativamente a fatti dei quali neppure li si sospettava), nessun elemento di valutazione negativa li contrassegnava, sotto il profilo del rancore o della volontà calunniosa verso i soggetti accusati.

Alla stregua di tale materiale probatorio, era pacifica la qualificazione dell'omicidio del magistrato come delitto di mafia, del resto asseverata dalla causale che era rapidamente emersa: il Ciaccio Montalto era un magistrato zelante, particolarmente datosi alle indagini sulla criminalità organizzata, anche con metodi all'epoca di avanguardia, instancabile nel perseguire le attività di "Cosa Nostra", tanto da essere divenuto – secondo le generali indicazioni dei collaboratori – invisibile a detta organizzazione. In particolare, esponenti della "famiglia" di Paceco si sentivano da lui intollerabilmente perseguitati, subendo provvedimenti restrittivi e iniziative valutate addirittura come persecutorie; tanto che – sul punto convergevano le dichiarazioni del Ferro e del Milazzo – il "capomandamento" Vito Sucameli si era fatto promotore di una riunione della "commissione provinciale" nel corso della quale – fra la fine del 1979 e l'inizio del 1980 – fu deliberata la soppressione del magistrato. La decisione non ebbe seguito per l'opposizione dell'esponente mafioso Totò Minore, che, essendo in amichevoli rapporti col padre del Ciaccio Montalto e, secondo taluni,



dicendosi in grado di "avvicinare" il magistrato, pose il suo veto. Il Minore, peraltro, soccombente nella guerra di mafia, venne eliminato fisicamente e la circostanza agevolò l'omicidio del magistrato, avvenuto poco dopo.

Di tale delitto aveva proclamato l'imminente esecuzione l'Agate, che, essendo detenuto col Ferro (per un certo tempo addirittura nella stessa cella del carcere di Trapani) aveva detto che il Ciaccio Montalto era giunto al termine della sua corsa e che il veto posto dal Minore lo avrebbe tolto lui. Secondo la Corte territoriale, l'Agate aveva un ulteriore motivo di astio verso il magistrato, che, per un oltraggio inferto ad un brigadiere degli agenti di custodia, da parte di detenuti coinvolti in un giuoco d'acqua ideato dello stesso Agate, aveva disposto la cattura di sette di costoro, infliggendo quindi al prestigio dell'Agate (che aveva avuto una reazione violentemente irosa) un duro colpo. Del resto, che costui fosse coinvolto nel fatto derivava anche dalle dichiarazioni del Patti, dalle quali emergeva che già prima dell'effettuazione dell'omicidio, erano stati fatti appostamenti e progetti poi casualmente non realizzati, cui avevano partecipato anche uomini del mandamento di Mazara del Vallo, del quale l'Agate era responsabile anche durante la detenzione.

Convergevano, dunque, svariati interessi alla soppressione del magistrato; e lo stesso Brusca aveva dichiarato che crescente era il fastidio dell'organizzazione nei confronti del medesimo, tanto che, come egli aveva appreso dallo stesso Riina, a questi era stata chiesta e ottenuta l'autorizzazione ad ucciderlo; conformandosi in ciò alle dichiarazioni del Patti.

Significativa era anche la circostanza che il Ciaccio Montalto avesse, nel frattempo, ottenuto il trasferimento alla procura della Repubblica di Firenze, giacché, avendo egli già individuato e pubblicamente confermato, attività mafiose in Toscana, le sue investigazioni non sarebbero cessate col solo tramutamento ad altro Ufficio.

Era dunque chiaro che la morte del magistrato era stata deliberata dalla struttura mafiosa trapanese, ove operava una "commissione provinciale" la cui composizione era stata conformemente descritta dai collaboratori; tale organismo, radunando i "capimandamento", aveva già decretato a cavallo fra il 1979 e il 1980 la fine del magistrato ed una sua decisione era indubbiamente necessaria, trattandosi di un delitto cosiddetto "eccellente", la cui effettuazione (come altre volte chiarito dalla giurisprudenza) non poteva provenire da singoli affiliati. Vero era che il Sinacori aveva affermato che quando Riina aveva vinto la guerra di mafia ed eliminato tutti i suoi avversari, avendo ottenuto il controllo della "provincia", il suo consenso era sufficiente; ma egli si riferiva ad epoca successiva al fatto esaminato e quindi non contrastava le altre dichiarazioni. A quella decisione aveva partecipato anche l'Agate, allora non detenuto; e la presenza di uomini suoi alla preparazione del delitto, non poteva prescindere dalla sua consapevole autorizzazione, del resto funzionale agli interessi di "Cosa Nostra".

In relazione ancor più specifica alla posizione dei due imputati, la Corte di secondo grado osservava, quanto a Riina, che il Brusca - suo uomo di assoluta fiducia - gli aveva attribuito l'approvazione del fatto e l'incarico dato a Vincenzo Milazzo di curarne l'esecuzione; lo stesso Brusca, che peraltro aveva fornito la mitraglietta artigianale identificata dal perito balistico, avrebbe dovuto prendervi parte, il che non era poi concretamente avvenuto. Le dichiarazioni del Patti, sul ruolo avuto dal Milazzo, confermavano quelle del Brusca; ed anche quelle di Francesco Giuseppe Milazzo, che aveva indicato al suo omonimo l'abitazione del magistrato nel corso di un appostamento, avevano tale idoneità di verifica. Provato da altre acquisizioni processuali (documenti di indagine e giudiziari) era il movente descritto dal Brusca e sopra esposto. D'altra parte, la posizione predominante del Riina nel sodalizio mafioso, rendeva obbligatorio il suo assenso per la perpetrazione di un fatto così clamoroso come l'uccisione di un magistrato.

Quanto all'Agate, a parte la sua qualità di "capomandamento" (conformemente attribuitagli da Ferro, Brusca, Sinacori e Patti) che lo coinvolgeva nella decisione della "commissione provinciale", cui aveva partecipato, come egli stesso e Girolamo Marino avevano confermato al Ferro, era da rimarcare l'episodio del carcere di Trapani, che aveva investito direttamente la sua persona, inducendolo poi a confidare al condetenuto Ferro l'imminente eliminazione del Ciaccio Montalto. Né poteva affermarsi che la detenzione ostacolasse in qualche modo l'esercizio delle prerogative



mafiose dell'Agate, visto che, come dichiarato da numerosi collaboratori e accertato anche in sede giudiziaria, il carcere di Trapani era all'epoca governato da un regime sfacciatamente permissivo verso i detenuti mafiosi, che al suo interno godevano di inauditi privilegi e di plurimi canali di comunicazione coll'esterno; e neppure che la carcerazione comportasse la decadenza dalla carica mafiosa, visto che era nominato un "reggente" con obbligo di informazione verso il "capomandamento" impedito. E d'altra parte, l'Agate era legato a Riina (il quale si vantava verso i suoi associati di possedere speciali ed efficaci vie di comunicazione carceraria, peraltro mai svelate) da una trentennale amicizia, che ne aveva fatto un personaggio potentissimo nell'ambiente mafioso. Osservava poi la Corte territoriale che l'eccezione di nullità avanzata in relazione allo svolgimento dell'udienza 10.2.1998 in primo grado, nonostante l'assenza dei difensori, che avevano aderito all'agitazione di categoria, era infondata, giacché tale adesione non era stata comunicata ai giudici, i quali quindi legittimamente avevano nominato un difensore d'ufficio. Ne conseguiva la superfluità della chiesta rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di riesaminare il Ferro. Còdetto, osservava la stessa Corte che l'omicidio, preceduto da una risalente deliberazione e da una accurata preparazione, era indubbiamente premeditato, mentre sussistevano pacificamente le aggravanti dell' art. 61 nn. 5 e 10 c.p.; l'accertata responsabilità per tale reato comportava quella per gli addebiti satelliti, concernenti gli strumenti della sua esecuzione. Non ricorrevano - avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati - le condizioni per la concessione di attenuanti generiche.

\* \* \* \* \*

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati.

Nell'interesse dell'Agate, il difensore deduceva:

- col primo motivo di ricorso, nullità dell'udienza del 10.2.1998, per il mancato differimento a séguito della astensione dei difensori. L'argomento formale svolto in sentenza non reggeva al vaglio logico e, comunque, la Corte territoriale, che avrebbe avuto l'occasione per rimediare, disponendo la chiesta rinnovazione parziale del dibattimento, l'aveva ingiustamente rifiutata;
- col secondo motivo, vizio della motivazione. L'argomento della amicizia con Riina era una storiella inconferente alle esigenze probatorie in punto di responsabilità; l'enumerata pluralità di causali (fra le quali era risibile quella dell'episodio carcerario) non colmava le insanabili lacune dell'apparato argomentativo. Illogico il collegamento fra l'uccisione del magistrato e una presunta deliberazione precedente di quattro anni, quando poi il medesimo stava per allontanarsi; né alcuno spessore aveva il preteso veto da parte del Minore, che apparteneva a corrente minoritaria, poi sconfitta. Risultava, altresì, che un mandamento a Mazara del Vallo fosse istituito solo dopo il 1980, venendo così meno un fondamentale tassello del teorema accusatorio. Mancava, del resto, la prova che il ricorrente avesse partecipato alla ridetta riunione, non bastando allo scopo il suo stato di libertà all'epoca. E per quanto vigesse nel carcere un certo regime, neppure era provato che allora l'Agate fosse stato informato della decisione di eliminare il magistrato e il racconto del solo Ferro non poteva deporre in senso contrario. Nessuna certezza v'era, dunque, sulla prestazione di un suo consenso all'omicidio;
- col terzo motivo, vizio della motivazione - per genericità ed apoditticità degli argomenti - in punto di responsabilità per i reati connessi;
- col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, basato su parametri non tutti riconducibili alla persona del ricorrente.

Nell'interesse del medesimo Agate, ha presentato motivi aggiunti il secondo difensore, che ha lamentato vizio della motivazione relativamente alla deliberazione dell'omicidio, alla sua partecipazione e consapevolezza da parte dell'Agate (emergendo dal testo della sentenza impugnata, peraltro, l'esclusività dell'intervento del Riina), al preteso consenso; ha rilevato come un unico nucleo accusatorio - le dichiarazioni del Ferro - raggiunga il ricorrente, mentre la attendibilità



dei collaboratori (non sempre riferenti notizie di prima mano) avrebbe dovuto comunque essere più approfonditamente vagliata; e come non sussistano riscontri individualizzanti, essendo quelli indicati dalla sentenza impugnata generici ed astratti, estranei al fatto indagato. Ha poi sostenuto l'immediata applicabilità della legge n. 63/2001, con declaratoria conseguente di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Ferro in carenza delle condizioni stabilite dal novellato art. 64 c.p.p., anche nel giudizio di cassazione. Ha infine ulteriormente illustrato l'eccezione di nullità sopra descritta, in rapporto all'udienza 10.2.1998.

Il medesimo difensore è poi tornato su tale eccezione con memoria difensiva tempestivamente presentata, contestando la ritenuta omissione informativa da parte dei difensori verso la Corte di primo grado.

\* \* \* \* \*

Nell'interesse del Riina, il difensore denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. La responsabilità del ricorrente era stata illegittimamente ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni rese dal Brusca, una cui verifica era stata individuata in circostanze di fatto, nessuna delle quali raggiungeva la persona del ricorrente, valendo se mai a confortare la credibilità intrinseca dell'accusatore. Non sussisteva, dunque, alcun elemento oggettivo che corroborasse l'incarico omicida e che investisse l'intero quadro accusatorio con valenza individualizzante. Anzi, l'accusa del Brusca era smentita dalla circostanza – pienamente accolta in sentenza – che la deliberazione concernente l'assassinio del magistrato fosse stata adottata, secondo il Ferro, anni prima; non v'era dunque alcuna convergenza fra i due collaboratori, né col Milazzo. E del resto, nessun collaboratore aveva mai accennato ad un consenso espresso dal Riina, affermando anzi la necessità di una deliberazione della "commissione". Dall'argomentare della sentenza impugnata emergeva dunque un insanabile illogico contrasto; che non poteva certo essere risolto coll'affermazione che, all'epoca del fatto, il ricorrente rivestisse la qualità di capo di "Cosa nostra", ciò irreparabilmente urtando contro il principio della personalità della responsabilità penale. Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

\* \* \* \* \*

I ricorsi sono infondati. Appare, anzitutto, priva di pregio, la denunciata violazione del diritto di difesa, in relazione al mancato rinvio dell'udienza dibattimentale, tenutasi il 10.2.1998; in proposito, e al di là delle specifiche motivazioni esposte nella sentenza impugnata, deve intanto escludersi che l'adesione del difensore ad agitazioni di categoria, costituisca in capo al medesimo il diritto ad ottenere il rinvio: più volte, la giurisprudenza di questa Corte, nell'escludere tale automaticità, ha affermato spettare al giudice ogni motivata decisione, che tenga conto e bilanci gli interessi in giuoco, evidentemente costituiti anche da quelli – processuali e logistici – della giustizia (cfr. Sez. V, 21.1.1999, Nava; Sez. III, 13.5.1999, Tartaglia Polcini; Sez. I, 10.6.1999, Volpe). Nel caso di specie – come si evince dal verbale di udienza, opportunamente prodotto dalla stessa difesa dell'Agate – la decisione di procedere oltre nel dibattimento, non derivò tanto da una misconoscenza dell'astensione di taluni difensori da parte dei giudici (pur dovendosi rilevare che, quand'anche conoscenza vi fosse stata, ma derivante da scienza privata dei giudici stessi, senza cioè l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte dei difensori, il discorso non cambierebbe), quanto dalla necessità di provvedere all'esame del Ferro, per il quale era stata disposta una trasferta della Corte, concordata cogli stessi difensori e senza l'opposizione di quello dell'Agate (unico imputato presente), a sua volta presente. Appaiono quindi speciose le odierne censure, colla conseguente irrilevanza di quella che pretendeva di ottenere la rinnovazione parziale del dibattimento in appello, al fine di procedere a nuovo esame del Ferro.



Non meno infondata appare la dedotta inutilizzabilità del materiale probatorio assunto a suo tempo, in ragione della reclamata applicazione, anche in questa fase del processo, delle novellate disposizioni contenute nell'art. 64 c.p.p., ai sensi dell'art. 26 della legge n. 63/2001; questione che questa Corte ha già affrontato e negativamente risolto (cfr. Sez. I, 16.10.2001, n. 1102), osservando anzitutto che la legge costituzionale 23.11.1999, n. 2, di inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost., prefigurava nell'art. 2, per i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma, una sia pur parziale disapplicazione dei nuovi principi, riservando al legislatore la specifica regolamentazione della disciplina intertemporale, al precipuo fine di attenuare la portata degli effetti dirompenti che essi avrebbero potuto determinare sulla tenuta dei processi in corso. Ferma restando la disposizione transitoria del c. 1 dell'art. 26 citato – che estende a tutti tali processi i nuovi principi dell'art. 111 Cost. e della nuova disciplina probatoria – deve rilevarsi che il c. 5 (il quale ricalca l'art. 1 c. 4 del d.l. 7.1.2000, n. 2, convertito nella l. 25.2.2000, n. 35, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale sopra ricordata), dettando il regime transitorio per i procedimenti pendenti in sede di legittimità, stabilisce che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e, come nella specie, già valutate ai fini delle decisioni di merito, si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse (entrambe, per quanto qui rileva, antecedenti la riforma).

E' evidente che la duplice normativa transitoria è diretta a neutralizzare gli effetti della giurisprudenza creata dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedansi le sentenze 25.2.1998, Gerina e 13.7.1998, Citaristi), secondo la quale ogni questione riguardante l'utilizzabilità della prova dovrebbe delibarsi alla luce della sopravvenuta normativa, vigente cioè al momento della decisione finale – giudizio di cassazione – e non a quello dell'acquisizione dibattimentale della prova stessa, in ragione del principio per il quale il procedimento probatorio può dirsi concluso solo colla formazione del giudicato. Appare chiaro che la "ratio legis" cui si ispira l'eccezionale deroga per il giudizio di legittimità, è quella della salvaguardia di decisioni adottate nel rispetto della normativa vigente, secondo il ben noto criterio del "tempus regit actum"; e quindi, una volta esauritosi il procedimento di merito, questa Corte deve solo accertare il rispetto della disciplina vigente al tempo, non potendo esser fatte valere ragioni di inutilizzabilità successivamente introdotte dal legislatore. Conseguentemente – a pena di svuotare di ogni significato l'art. 26 – deve ritenersi che tale norma, pur facendo riferimento testuale alla sola "valutazione" della prova, salvando quella correttamente avvenuta nella previgente disciplina, debba essere interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono immediatamente applicabili le nuove regole in materia di "formazione" e di "acquisizione" – e perciò di "inutilizzabilità" – della prova dichiarativa. Correttamente, pertanto, lo scrutinio probatorio è avvenuto, da parte dei giudici di merito, alla luce della legislazione allora in vigore, né questa Corte può coinvolgere l'applicabilità della novella legislativa.

Cò premesso, e scendendo quindi all'esame delle ulteriori censure formulate dai ricorrenti, ritiene la Corte che nessuna possa essere condivisa.

E' una caratteristica di questo processo che il rilevante numero di dichiarazioni accusatorie acquisite abbia prevalentemente chiarito il contesto del delitto Ciaccio Montalto; alla luce del quale, peraltro, sono state ritenute correttamente significative quelle dichiarazioni aventi specifica connessione dimostrativa col fatto, sul piano storico o logico, mentre appare inaccettabilmente riduttiva la tesi difensiva che sminuisce il rilievo del quadro generale, per restringere i confini del giudizio di responsabilità agli aspetti strettamente ricognitivi del delitto. Che questo sia stato un "delitto di mafia" sarebbe arduo negare, e nessuno lo nega; la totalità dei collaboratori di giustizia indica il magistrato come bersaglio mafioso in forza dello strenuo impegno che egli poneva nelle relative indagini, che logicamente la sentenza impugnata dichiara non essere destinate ad interrompersi col suo trasferimento ad altro ufficio giudiziario, atteso che esplicitamente il Ciaccio Montalto aveva individuato un programma di lavoro analogo nella sua nuova sede, facendone pubblica ed esplicita professione. La Corte territoriale ha ineccepibilmente valorizzato tale aspetto, rilevando come la sicura appartenenza dei dichiaranti a "Cosa nostra", il ruolo ricoperto e i rapporti



interni convalidassero il patrimonio conoscitivo – del resto conforme – dai medesimi riversato nel processo. Appare oziosa ogni doglianza (peraltro genericamente formulata), come meglio si vedrà in seguito, circa la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie acquisite.

Ma sarebbe grave errore esegetico trascurare un altro aspetto della vicenda, ovvero che il delitto venne commesso quando, cessata la cosiddetta “guerra di mafia” e affermata la fazione dei corleonesi, capeggiata dal Riina (la cui amicizia strettissima coll’Agate non è una “storiella”, ma un dato di fatto universalmente riferito), se ne realizzarono tutte le condizioni di fattibilità. Tale affermazione, invero, neutralizzava l’ostacolo che si era frapposto alla sua attuazione: occorre, in proposito, fare chiarezza, partendo dalla constatazione che l’uccisione del magistrato era – per generale dichiarazione sul punto dei collaboratori, ma anche per pregresse e convalidate acquisizioni processuali – un delitto “eccellente”, che di certo non poteva essere realizzato per iniziativa di singoli aderenti, ancorché rivestenti un incarico direttivo; era necessaria una deliberazione dell’organo collegiale che governava il territorio di riferimento (e che, per il delitto in esame, tale riunione si sia effettivamente tenuta, lo confermano concordemente Ferro e Milazzo).

La sentenza impugnata motiva adeguatamente al riguardo, combinando sul piano logico-ermeneutico gli elementi di comune esperienza, le dichiarazioni accusatorie e il chiaro movente; cosicché non appare sussistere alcun dato valutativo che impedisca di avere per certa l’esistenza di una deliberazione della “commissione provinciale”, relativa all’uccisione del Ciaccio Montalto; non certo quello col quale si obietta che la decisione sarebbe stata assunta prima che l’Agate divenisse capo del “mandamento” di Mazara del Vallo; la sentenza, sul punto, non solo rileva che le relative indicazioni cronologiche sono tutte approssimative, ma coglie anche l’erroneità di quella offerta dal Sinacori (che solo si discosta da quelle degli altri collaboratori), essendo emerso “aliunde” che il mandamento era stato trasferito in quella località sicuramente prima dell’epoca dal medesimo indicata. Si tratta di una valutazione in fatto, non illogicamente motivata e quindi insindacabile da questa Corte. E’ tuttavia evidente che tale decisione non fu attuata immediatamente, in forza del “veto” posto dal capo mafioso (e sia pure della corrente minoritaria, ma, evidentemente, ancora in grado di farsi valere, non essendo stati sterminati i suoi appartenenti, come poi notoriamente sarebbe avvenuto – e fra questi il Minore, appunto), che, per motivi personali, non voleva la morte del magistrato. Convergono, al riguardo, le dichiarazioni del Ferro e del Milazzo; ma, come esattamente coglie la sentenza impugnata, l’omicidio seguì di pochissimo tempo proprio dall’eliminazione del Minore e fu determinato da un consenso principalmente del Riina (così emerge dalla comparazione di quanto dichiarato sul punto da Brusca, Patti e Milazzo).

In tale evolversi della situazione, le difese hanno colto un insanabile aspetto di illogicità della sentenza di appello, che avrebbe indicato – in illogica alternativa – come momento decisivo del delitto, prima una deliberazione della “commissione provinciale” e poi un ordine individuale dato da quello che, per pacifica e innegata conoscenza, era ormai il capo di “Cosa nostra”; la censura non è condivisibile, apparendo invece del tutto logico e (come meglio si vedrà esaminando partitamente la posizione dei ricorrenti) adeguatamente comprovato che l’originaria deliberazione omicida, bloccata dal veto del Minore, sia stata poi ripresa e, coll’assenso indubbiamente necessario del Riina, attuata nella complicità di chi sin dall’inizio l’aveva voluta, come l’Agate. C’è dunque un “iter” complesso ma ineludibilmente dimostrato, che conduce dalle prime doglianze dei mafiosi di Paceco alla deliberazione collegiale e poi alla sua sospensione (non revoca) e infine alla realizzazione, consentita dalla mutata situazione del potere mafioso.

In tale contesto, la posizione dei due attuali ricorrenti è stata correttamente valutata dai giudici di merito, che hanno scrutinato gli elementi probatori senza incorrere nei vizi denunciati dai medesimi. In rapporto alla posizione Agate, plurimi dati di prova sono stati opportunamente coordinati e quindi globalmente considerati dalla sentenza impugnata, alla luce dell’esegesi giurisprudenziale della normativa di riferimento, ampiamente riportata nel suo testo: il dato di partenza, logico di per sé e comunque convalidato da successivi apporti accusatorii, è che costui fosse capomandamento di Mazara del Vallo e, in quanto tale, componente della “commissione provinciale”; che una riunione di questa sia stata tenuta al fine di deliberare l’omicidio del magistrato, è non solo rispondente alle



conoscenze giudiziarie dei comportamenti mafiosi, ma confermato da Ferro e Milazzo; e del resto, è certo che, all'epoca, il prevenuto non fosse ristretto in carcere (a tacere del fatto che lo scandaloso regime imperante in quello di Trapani, dove successivamente venne detenuto l'Agate, fosse tutt'altro che ostativo alla libera circolazione delle persone e dei deliberati mafiosi: dato confermato da sentenza definitiva), mentre nessun elemento probatorio contrario è emerso nel giudizio di merito. Non solo: costui era portatore anche di un diretto interesse alla soppressione del Ciaccio Montalto, secondo la ricostruzione – insindacabile perché in fatto e non affetta da vizi logici – operata dai giudici “a quibus”, dell'episodio apparentemente grottesco, ma caricato poi di una valenza gravemente compromissoria del prestigio mafioso dell'Agate, avvenuto in carcere e seguito da severi provvedimenti repressivi e i cui effetti sull'umore del soggetto i collaboratori hanno adeguatamente descritto. Cosicché la banalizzazione di tale dato, operata nel ricorso, è priva di fondamento logico. Ma l'evolversi dei fatti – sospensione della decisione e sua rinnovata efficacia dopo la eliminazione del Minore – attestano, nella narrazione del Ferro, particolare verifica della mantenuta volontà omicida, ovviamente nella figura del concorso morale.

Sulla intrinseca credibilità di detto collaboratore, non possono avanzarsi dubbi, avendo opportunamente la sentenza impugnata segnalato sia l'assenza di sintomi negativi, sia la presenza di quello positivo derivante dalla codetenzione (addirittura nella stessa cella) del Ferro coll'Agate; ma neppure è revocabile in dubbio l'esistenza di riscontri individualizzanti, concernenti specificamente la partecipazione dell'Agate al piano delittuoso: il Patti riferisce, invero, che la persona del Ciaccio Montalto era stata oggetto di precedenti tentativi omicidi, poi non realizzatisi per sopraggiunte contingenze; ma, ciò che qui rileva, conferma che sia agli appostamenti che alle ricognizioni (significativa quella nei pressi della casa del magistrato) avevano partecipato uomini del mandamento di Mazara del Vallo. Da ciò la sentenza in esame trae la logica conseguenza che tale presenza non potesse avvenire che per disposizione del responsabile dell'organismo mafioso, ovvero dell'Agate, attestando il permanere in detto soggetto della volontà omicida. In simile contesto, appaiono rilevanti le frasi riferite dal Ferro – per averle direttamente apprese – circa la morte imminente del Ciaccio Montalto, evidentemente bersaglio fisso dell'organizzazione mafiosa e specificamente del prevenuto, il quale affermava anche di aver contribuito alla revoca del veto che precedentemente era stato posto all'omicidio. L'armonizzazione delle accuse provenienti da Ferro e Patti integrano un quadro di responsabilità che la sentenza di appello ha congruamente motivato.

Al limite della inammissibilità sono le censure ulteriori: trattandosi di omicidio premeditato e a lungo organizzato e voluto, addebitare un vizio di motivazione alla sentenza che, in ordine ai reati satelliti, ha tratto conseguenza automatica in punto di responsabilità, appare un fuor d'opera; e del resto, il ricorso, nel limitarsi ad una critica di genericità per tale riguardo, non offre poi alcun ulteriore elemento di valutazione.

Quanto alla mancata concessione di attenuanti generiche, la straordinaria gravità del fatto e la personalità del suo autore (fra l'altro, già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), ovvero i dati valutativi richiamati dai secondi giudici, costituiscono corretta applicazione dei parametri contenuti nell'art. 133 c.p.

In rapporto alla posizione del Riina, è certamente infondata la tesi che la affermata colpevolezza per i delitti in esame sia conseguente unicamente alla sua posizione di capo di “Cosa nostra”; quest'ultimo è sì un fatto ovvio e, del resto, sulla preminenza assoluta che costui si era guadagnato, hanno ampiamente e concordemente riferito tutti i collaboratori, ma certo non può dirsi che l'uccisione del Ciaccio Montalto sia avvenuta all'insaputa del Riina. E non solo per il rilievo di tipo logico, secondo il quale una azione criminosa così grave (e del resto, la cui effettuazione era stata sospesa) potesse venire perpetrata all'insaputa del capo supremo, ma per la sussistenza di elementi d'accusa credibili, convergenti e correttamente individuati nella decisione impugnata. E' innanzitutto il Brusca a riferire di una espressa volontà omicida da parte del prevenuto; si tratta di un collaboratore che, per la sua assoluta vicinanza al Riina, per il ruolo ricoperto nel sodalizio mafioso e per la inizialmente deliberata sua partecipazione diretta al fatto, appare in possesso di attendibilissime conoscenze – e, d'altra parte, una decisiva verifica della sua narrazione proviene



dalla individuazione dell'arma artigianale usata per l'attentato e che egli ha riferito di avere personalmente fornito agli esecutori; ma il collaboratore riferisce anche dell'incarico specifico conferito a Vincenzo Milazzo (curatore dell'esecuzione finale), trovando in questo conferma dalle dichiarazioni del Patti e dall'omonimo collaboratore Francesco Giuseppe Milazzo. Si tratta di riscontri non solo estrinseci, ma logicamente individualizzanti, in quanto capaci di collegare la persona dell'accusato col fatto compiuto. Lo sviluppo probatorio, dunque, conferma e convalida sul piano logico l'intervento del Riina sia per la revoca della sospensione del deliberato relativo all'omicidio, sia per l'apporto causale offerto alla sua attuazione. Sotto tutti i profili, dunque, la sentenza impugnata va esente da censure. I ricorsi debbono pertanto essere rigettati, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, add 13.12.2001

IL CONSIGLIERE RELATORE



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**  
21 GEN 2002  
IL CANCELLIERE  
*Rosanna Pani*

IL PRESIDENTE